

Consulta Giovanile Comunale

Articolo 1 - Istituzione

1. È istituita dal Comune di Borgo San Dalmazzo, la "CONSULTA GIOVANILE DELLA CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO" (di seguito denominata Consulta), strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita cittadina.

Articolo 2 - Attribuzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale:

- è organismo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunali nell'ambito delle politiche giovanili ed esercita funzioni di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti questo ambito;
- è altresì strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina.

2. La Consulta ed i loro singoli aderenti operano osservando il principio di uguaglianza dei diritti e senza alcuna discriminazione legata all'origine delle persone, al loro colore, all'età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, all'origine etnica, nazionale o sociale o al reddito.

I dritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono 3. La Consulta attende alle seguenti finalità:

- a. è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
- b. elabora e fornisce proposte all'Amministrazione Comunale sulle tematiche giovanili concorrendo alla definizione delle politiche comunali giovanili;
- c. promuove ed attua progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
- d. funge da raccordo tra i gruppi giovanili, il Comune, le Scuole ed ogni altro organismo operante in favore del mondo giovanile;
- e. collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione e l'attuazione di eventi.
- f. opera per la piena attuazione dei principi di cittadinanza attiva e socializzazione dei giovani.

Art. 3 – Adesione alla Consulta e referente dell'Amministrazione Comunale

1. La Consulta è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte sottoscrivendo formale istanza e dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, che abbiano un'età compresa fra 16 e 35 anni e che siano residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo o che abbiano con il suo territorio un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in genere per motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio stesso.

2. L'adesione alla consulta può avvenire anche in qualunque momento posteriore alla sua costituzione, mediante atto di ammissione del Presidente.

3. La qualità di componente della consulta cessa per:

- dimissioni, dalla data della loro presentazione al protocollo del Comune.
- revoca, dal momento dell'emanazione del provvedimento del Sindaco.

4. Referente dell'Amministrazione Comunale nei riguardi della Consulta è il Sindaco o un suo delegato.

Art. 4 - Costituzione della Consulta

1. La consulta è costituita con atto del Sindaco sulla base delle richieste di adesione, previa istruttoria in ordine alla loro ammissibilità.

Articolo 5 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea degli aderenti alla Consulta.
- l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

2. L'Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile rimane in carica quanto il Consiglio Comunale. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il Sindaco deve procedere, entro due mesi dalla data del suo insediamento, a convocare l'Assemblea per la nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 6 – Composizione e compiti dell'Assemblea degli aderenti alla Consulta

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti gli aderenti alla Consulta, il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e un rappresentante di ciascun gruppo consiliare designato dal rispettivo capo-gruppo.

2. L'Assemblea:

- nomina l'Ufficio di Presidenza eleggendo con distinte votazioni tutti i suoi componenti.
- approva le linee programmatiche delle attività della Consulta.

Articolo 7 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea. In assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.

La prima riunione dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco. Nella prima riunione l'Assemblea nomina tra i suoi componenti l'Ufficio di Presidenza.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Le sue deliberazioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa senza computare a tal fine il Presidente, e se ottengono la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Sindaco, o in sua assenza, dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Sindaco e/o suo delegato.

4. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente e ogni componente può farvi inserire proprie proposte da far avere a quest'ultimo nel termine massimo di tre giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento della seduta.

5. Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea esperti, funzionari pubblici e rappresentanti di organismi operanti nel mondo giovanile.

6. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal Segretario della Consulta.

Articolo 8 – L'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta la Consulta e svolge le altre funzioni previste ai precedenti articoli.

2. Il Vicepresidente assume tutte le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento. Collabora inoltre con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Il Segretario verbalizza i lavori delle sedute assembleari, formalizza le determinazioni assunte dal Presidente, cura la

corrispondenza, compila ed aggiorna l'elenco ed i recapiti dei componenti la Consulta
4. Tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

Articolo 9 – Sede ed avvalimento degli Uffici Comunali

1. La sede della Consulta ha luogo in locali messi gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta si avvale, tramite il suo Presidente, e sentito il Sindaco o suo delegato, per ricerche e studi inerenti ai suoi fini istituzionali, della collaborazione dei Responsabili di Servizio del Comune.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Informatico del Comune.